

Art. 2, legge n. 240 del 2010

<i>Testo vigente</i>	<i>Ipotesi di modifica Gruppo di Lavoro</i>
<p>a) 1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>previsione dei seguenti organi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rettore; 2) senato accademico; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5) nucleo di valutazione; 6) direttore generale; 	<i>identico</i>
<p>b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguitamento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di</p> <p>proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con</p>	<p>b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della partecipazione, insieme al Senato accademico, alla definizione dell'indirizzo generale e strategico dell'Ateneo; della responsabilità del perseguitamento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della</p>

<p>modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;</p>	<p>funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico e delle linee generali di indirizzo stabilite dal Ministro, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di nomina del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;</p>
<p>c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;</p>	<p><i>identico</i></p>
	<p>c-bis) partecipazione alla elezione del rettore di tutte le componenti della comunità accademica, in modo che al personale docente sia riconosciuto un valore ponderato almeno del settantacinque per cento del totale, al personale tecnico- amministrativo ed ausiliario una percentuale non superiore al venti per cento e alla componente studentesca una percentuale pari al cinque per cento;</p>
<p>d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;</p>	<p>d) durata della carica di rettore per otto anni, salvo quanto previsto alla lettera e); d-bis) previsione del rinnovo dei direttori dei dipartimenti in coincidenza con l'elezione e la conferma del rettore;</p>

<p>e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;</p>	<p>e) attribuzione al senato accademico, nelle forme previste dallo Statuto, della partecipazione, insieme al rettore, alla definizione dell'indirizzo generale e strategico dell'Ateneo; della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; ad approvare il documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, proposto dal rettore; nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); ad esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10, deliberando con la maggioranza dei tre quinti dei componenti; a proporre al corpo elettorale con maggioranza assoluta dei suoi componenti la conferma in carica del rettore dopo quattro anni dall'inizio del mandato, da effettuarsi senza candidature alternative con le stesse modalità previste per l'elezione; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;</p>
<p>f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;</p>	

<p>g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;</p>	
	<p>g-bis) organizzazione dei lavori del senato accademico secondo specifici comitati per ciascuna delle aree di sviluppo strategico dell'ateneo definite dal documento di programmazione triennale, in modo che tali comitati siano presieduti dal rettore o da un suo delegato e composti altresì da un numero pari di professori ordinari dell'ateneo non superiori a sei, per metà scelti dal rettore e per metà costituiti da direttori di dipartimento individuati dal senato accademico;</p>
	<p>g-ter) le proposte elaborate dai comitati di cui alla lettera g-bis) nelle aree di propria competenza sono rimesse all'approvazione del senato accademico a maggioranza assoluta; la maggioranza è elevata ai tre quinti dei componenti del senato accademico per le decisioni relative alla attivazione o soppressione di corsi di studi, nonché alla apertura o chiusura di sedi dell'ateneo;</p>
<p>h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del</p>	<p>h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di predisposizione dei mezzi finanziari di attuazione delle proposte del rettore e del senato accademico, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere favorevole del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; della competenza a approvare in via definitiva le proposte di cui alla lettera g-ter) deliberate dal senato accademico, verificandone unicamente la sostenibilità</p>

<p>presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);</p>	<p>finanziaria; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d), verificandone unicamente la sostenibilità finanziaria;</p>
	<p>h-bis) previsione che il consiglio di amministrazione deliberi a maggioranza semplice; nei casi di atti relativi alla locazione o all'acquisto di immobili il cui valore superi il 10 per cento del patrimonio dell'ateneo, la deliberazione è assunta con il voto favorevole di non meno di sette componenti;</p>
<p>i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di</p>	<p>i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, con funzioni di Presidente, e l'eventuale candidato rettore sconfitto nel turno di ballottaggio, o un professore di ruolo dell'ateneo da lui indicato, entrambi componenti di diritto; gli ulteriori componenti sono individuati con le seguenti modalità:</p> <p>1) un rappresentante eletto dagli studenti iscritti all'ateneo medesimo;</p> <p>2) un componente nominato dal Ministro;</p> <p>3) due componenti esterni ai ruoli dell'ateneo, nominati dal rettore tra i rappresentanti degli enti locali in cui ha sede l'ateneo, ovvero tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;</p>

<p>amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;</p>	<p>4) tre componenti del personale docente di ruolo presso l'ateneo, designati dal Senato accademico; 5) due componenti del personale docente di ruolo presso l'ateneo, nominati dal rettore;</p>
<p>l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;</p>	<p><i>identico</i></p>
<p>m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;</p>	<p><i>identico</i></p>
<p>n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;</p>	<p>n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata collegata alla permanenza in carica del rettore; previsione della possibilità di nuovo incarico da parte del successivo rettore; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;</p>
<p>o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'<u>articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;</p>	<p>o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'<u>articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;</p>

<p>p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;</p>	<i>identico</i>
<p>q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;</p>	<i>identico</i>
<p>r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;</p>	<i>identico</i>

<p>s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.</p>	<p><i>identico</i></p>
--	------------------------